

COVID-19: Adempimenti tributari - Misure riguardanti le persone fisiche

Family Office and Private Client

24 aprile 2020

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Con il presente documento si riepilogano alcune misure di natura fiscale recentemente varate dal governo italiano in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che interessano, tra gli altri, i contribuenti persone fisiche con interessi in Italia.

Nello specifico, le misure considerate rientrano tra le disposizioni emanate dal governo nell'ambito del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia), e del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (c.d. Decreto Liquidità). Entrambi i decreti in parola non sono stati ancora oggetto di conversione in Legge al momento in cui si scrive.

Dichiarazione di successione e registrazione degli atti - Sospensione dei termini

L'art. 62 del Decreto Cura Italia ha previsto che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione degli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti (diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale) potranno essere assolti entro il 30 giugno 2020.

Rientrano in tale previsione, anche alla luce dei chiarimenti della Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 dell'Agenzia delle entrate, tra gli altri:

- la dichiarazione di successione e i versamenti delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti ad essa correlati;
- l'assolvimento dell'obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, (TUR) e il versamento dell'imposta di registro ad esso correlato.⁽¹⁾

(1) Trattasi della registrazione degli atti pubblici, delle scritture private e degli atti giudiziari.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione e degli avvisi di accertamento

In base al disposto dell'art. 68 del Decreto Cura Italia sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dagli enti locali;
- avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali;
- ingiunzioni emesse dagli Enti territoriali.

Nello specifico, per i versamenti di cui sopra si prevede che il pagamento debba essere effettuato in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.

Si segnala infine che il predetto art. 68 non fa alcun riferimento ai versamenti derivanti da avvisi bonari, controlli formali e accertamenti con adesione ai quali pertanto non parrebbe applicabile la sospensione in esame.

Tale lacuna potrebbe tuttavia essere colmata in sede di conversione in legge del Decreto Cura Italia.

Particolari misure per i versamenti degli acconti con il metodo previsionale

L'art. 20 del Decreto Liquidità ha introdotto, limitatamente al solo anno fiscale 2020⁽²⁾, un regime derogatorio rispetto a quello ordinariamente applicabile in tema di versamenti degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP con il metodo previsionale.

In particolare, si dispone l'inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi per omesso o insufficiente versamento degli acconti di cui sopra, qualora l'importo versato sia almeno pari all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al 2020 (ossia in base ai modelli REDDITI e IRAP 2021).

A tal proposito, l'Agenzia delle entrate nell'ambito della Circolare n. 9 del 2020 ha precisato che l'articolo 20 trova applicazione, oltre alle imposte di cui si è detto, anche alle seguenti:

- imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
- cedolare secca sulle locazioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011;
- imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) di cui all'art. 19 commi 18-22 del Decreto Legge n. 201 del 2011;
- imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) di cui all'articolo 19 commi 13-17 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

(2) Per i soggetti il cui periodo di imposta coincide con l'anno solare.

L'Agenzia delle entrate ha altresì chiarito che la soglia dell'80% può essere raggiunta anche nel caso di originario omesso/insufficiente versamento che sia successivamente sanato mediante ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997. Ciò tuttavia a condizione che non sia già intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento, compresi gli avvisi bonari notificati a seguito dell'attività di liquidazione automatica e controllo formale.

Proroga dei termini di consegna della Certificazione Unica

L'art. 22 del Decreto Liquidità stabilisce, esclusivamente per l'anno 2020, il differimento dei termini di consegna ai percipienti e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate della Certificazione Unica relativa all'anno fiscale 2019.

In particolare, si prevede la proroga al 30 aprile 2020 sia per i termini di consegna ai percipienti, originariamente fissati per il giorno 31 marzo 2020, che per termini di trasmissione all'Agenzia delle entrate, originariamente da individuarsi nel giorno 7 marzo 2020.⁽³⁾

Agevolazione prima casa - sospensione dei termini

In base al disposto dell'art. 24 del Decreto Liquidità sono sospesi, per il periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i termini di cui alla Nota II-*bis* all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al TUR, in materia di agevolazione prima casa e all'art. 7 della Legge n. 448 del 1998, in tema di credito di imposta per il riacquisto della prima casa.

Nello specifico la sospensione ha ad oggetto:

- il termine di 18 mesi dall'acquisto dell'immobile oggetto dell'agevolazione, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicato il predetto immobile;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha alienato l'immobile in precedenza acquistato con i benefici prima casa, deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile adibito a prima casa deve procedere all'alienazione dell'immobile ancora in suo possesso e in precedenza acquistato anch'esso con i benefici dell'agevolazione prima casa;
- il termine di un anno per procedere al riacquisto della prima casa così da poter fruire del credito di cui alla Legge n. 448 del 1998.

(3) Più precisamente, con riferimento alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, il comma 2 dell'art. 22 sopra citato prevede che la sanzione quantificabile nella misura di Euro 100 per la tardiva trasmissione della certificazione Unica non trova applicazione se la stessa viene trasmessa telematicamente entro il 30 aprile 2020.

Da ultimo l'Agenzia delle entrate, con la citata Circolare n. 9 del 2020, ha chiarito che la sospensione non opera con riferimento al termine quinquennale di non alienazione dell'immobile che, se non rispettato, comporta la decadenza dall'agevolazione in esame.

Assistenza fiscale a distanza per il Modello 730

Al fine di superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, l'art. 25 del Decreto Liquidità dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i CAF e i professionisti abilitati possano acquisire telematicamente, dai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati⁽⁴⁾, le deleghe e la documentazione necessarie per svolgere l'attività di assistenza fiscale salvo l'obbligo di consegna di quest'ultime, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

In base al comma 2 dell'articolo in oggetto, le modalità sopra descritte sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS.

(4) Di cui all'art. 34, comma 4, del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Antonio Deidda

Partner
Family Office and
Private Client

E: adeidda@kpmg.it
T: +39 02 6764 4762

Tomaso de Simone

Partner
Family Office and
Private Client

E: tdesimone@kpmg.it
T: +39 06 8096 3552

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia

kpmg.com/app



Family Office and Private Client News / 24 aprile 2020

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.